

**Tribunale di Verona – Sezione IV - Sentenza 2.11.2010
(Pres. RIZZO – Rel. LANNI)**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE IV**

in composizione collegiale nelle persone di

Vincenzo Rizzo	Presidente
Silvia Rizzuto	Giudice
Pier Paolo Lanni	Giudice relatore

pronuncia ai sensi dell'art. 16 comma 5 del D.L.vo n. 5/03 con motivazione abbreviata, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 5869 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del Tribunale di Verona del 2008, pendente

TRA

Fallimento A S.r.l. rappresentato e difeso dall'Avv. MB con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

attore

E

PG

convenuto-contumace

considerato in fatto e in diritto che:

- ai fini della ricostruzione del *thema decidendum* può essere richiamato *per relationem* l'atto di citazione notificato il 17/5/08;
- l'attore ha esercitato un'azione di responsabilità nei confronti di PG, amministratore della A S.r.l. dal 31/7/98 al 31/8/2004 (data delle dimissioni del convenuto dalla carica, non seguite dalla nomina di un

nuova amministratore fino alla nomina del liquidatore giudiziale della società, avvenuta nel dicembre del 2006 su istanza dello stesso convenuto, cui poi è seguita il 19/7/07 la dichiarazione di fallimento), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla società e dai soci per il depauperamento del patrimonio sociale in misura corrispondente alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, determinata prevalentemente da sanzioni tributarie per un importo di € 715.049,59 (conseguenti ad irregolarità formali e sostanziali, accertate con verbale della Guardia di Finanza del 23/4/07 e specificamente indicate nelle pagine 4,5 e 6 dell'atto di citazione);

- in via preliminare, va rilevato che il curatore, ai sensi dell'art. 146 LF, ha esercitato l'azione contrattuale prevista dagli artt. 2392 e 2394 cc, per far valere i danni arrecati in via diretta al patrimonio sociale e quindi in via indiretta ai soci e ai creditori (sulla natura di questa azione v. da ultimo Cass. n. 6870/10);
- ciò posto, va affermata la responsabilità del convenuto sotto i profili dedotti dall'attore, ovvero quanto meno: - per aver omesso qualsiasi controllo sulla documentazione contabile; - per aver omesso qualsiasi controllo sulle violazioni tributarie commesse dalla società dal 2000 al 2006 ed accertate dalla Guardia di Finanza con verbale del 23/4/07, con la conseguente esposizione della società stessa a sanzioni per un importo complessivo di € 715.049,59 (sanzioni ammesse allo stato passivo e, invero, incontestabili proprio per l'assoluta mancanza di documenti contabili);
- in particolare, in relazione ad entrambi i profili va rilevato che la carenza assoluta di documentazione contabile e la conseguente irrogazione di sanzioni tributarie sono imputabili ex se all'amministratore di società, in quanto l'obbligo di curare, o quanto meno controllare, la conservazione delle scritture contabili e di curare, o quanto meno controllare, gli adempimenti tributari,

costituisce un aspetto saliente del ruolo gestorio che appartiene all'amministratore stesso;

- d'altra parte, il convenuto, rimanendo contumace, ha rinunciato ad allegare e provare la ragioni della totale assenza di tale documentazione e delle numerose violazioni tributarie accertate dalla Guardia di Finanza;
- non può assumere rilievo in senso contrario la fittizietà della carica amministrativa del convenuto, in quanto tale tesi, sostenuta nelle dichiarazioni rilasciate al curatore prima del giudizio, non è stata riproposta in giudizio e comunque l'assunzione della carica amministrativa impone di diritto all'amministratore l'osservanza di quei doveri, la cui violazione rileva ai fini previsti dall'art. 2392 c.c., anche nell'ipotesi in cui la gestione della società sia di fatto assunta da un terzo;
- per ciò che concerne, poi, il danno subito dalla società, esso può essere liquidato equitativamente facendo riferimento alla differenza tra attivo e passivo accertato in sede concorsuale (sulla possibilità di utilizzare tale criterio in via residuale, v. da ultimo Cass. n. 2538/05), tenuto conto: - dell'assoluta assenza di documenti contabili (che preclude accertamenti più puntuali sull'evoluzione della situazione patrimoniale della società e sulle conseguenze dannose imputabili alle omissioni del convenuto); - della riferibilità alla condotta dell'organo amministrativo del debito assolutamente prevalente della società (ci si riferisce in particolare alle sanzioni tributarie);
- più precisamente, in questa prospettiva devono ritenersi imputabili al convenuto anche i debiti riferibili al periodo successivo alle sue dimissioni (31/8/2004), in quanto la prosecuzione dell'attività sociale per altri due anni (fino alla nomina del liquidatore giudiziale) deve ritenersi imputabile esclusivamente alla condotta dello stesso convenuto, il quale, come amministratore cessato ma non sostituito e quindi in regime di *prorogatio*), aveva l'obbligo di attivare

tempestivamente i rimedi tipici per far fronte all'inerzia dei soci, ed in particolare il procedimento di liquidazione della società (poi effettivamente attivato, ma con colpevole ritardo);

- quindi la domanda risarcitoria dell'attore deve giudicarsi fondata e va accolta per l'importo di € 709.428,43;
- trattandosi di credito di valore, vanno riconosciuti su di esso gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; in particolare gli interessi devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento (19/7/07); sull'importo che ne consegue decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza;

P.Q.M.

1. accoglie la domanda dell'attore e quindi condanna PG a pagare in favore del Fallimento A S.r.l. la somma di € 709.428,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
2. condanna PG a rimborsare al Fallimento A S.r.l. le spese di lite che liquida in complessivi € 9727, di cui € 126 per spese ed € 1971 per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali, iva e cpa.

Verona, 2/11/10

Il Presidente

dott. Vincenzo Rizzo

Il Giudice Estensore

dott. Pier Paolo Lanni